



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MASSA

IL Giudice del Registro

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della società TERMOCAL di di Nicola e Paolo Gasparotti s.n.c.

Rilevato che:

- Dall'esame degli artt. 2328, 2463 e 2521 c.c. in vigore dal 1 gennaio 2004 si evince che gli atti costitutivi rispettivamente di società per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative devono contenere l'indicazione del solo "*Comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie*";

- Che quale conseguenza più immediata si ricava che l'indicazione, nei patti sociali, della via e del numero civico non è più richiesta e, quindi, una loro variazione (sempre all'interno dello stesso Comune) non costituisce più modifica dell'atto costitutivo;

- Che la nuova disciplina è completata e specificata dall'art. 111 ter disp. att. c.c. dove si stabilisce che "chi richiede l'iscrizione presso il registro dell'impresa dell'atto costitutivo di una società deve indicare nella domanda l'indirizzo, comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese". La norma in parola prevede, quindi, che la via ed il numero civico siano indicati solo ed esclusivamente ai fini pubblicitari del Registro Imprese e riconosce negli amministratori i soggetti abilitati ad una loro successiva variazione mediante una mera comunicazione camerale.;

- Che detta norma ex art. 111 ter parla di "società" in termini generici, lasciando intendere che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutti i tipi sociali (legittimando così interpretazione di buon senso e di innegabile praticità);


- Che si aderisce da parte di questo ufficio al detto orientamento, che, alla luce delle considerazioni effettuate fa ritenere chiaramente che gli eventuali mutamenti di indirizzo, *purché all'interno del territorio comunale*, non richiedano la modificazione dell'atto costitutivo e che la disposizione di cui all'art. 111- *ter* c.c. trova applicazione per qualunque tipo di società (anche di persone). L'amministratore è il soggetto deputato ad aggiornare l'indicazione dell'indirizzo nel Registro delle imprese

P.Q.M.

DISPONE l'iscrizione nel registro delle Imprese di Massa Carrara della comunicazione con la quale la società TERMOCAL di di Nicola e Paolo Gasparotti s.n.c. ha trasferito - nel territorio del Comune di cararar - la sede legale da Via Lunense 30 bis frazione Marina a Via Provinciale Avenza-Sarzana n. 143, a decorrere dal 27.8.2012.

Massa, 3.11.2012

Il Giudice



[Handwritten signature]

con 5124